

# **F.I.N. – Comitato Regionale Emilia Romagna**

---

## **Verbale del Giudice Sportivo Regionale**

Bologna, li: **11.06.2018**

Delibera N.: **92 / 2017 – 2018**

Manifestazione: **2° Meeting città di Bologna “Memorial Carmen Longo”**

Data e svolgimento: **09.06.2018 dalle: 15:30 alle: 19:40**

Sede: **BOLOGNA**

Tipo gara: **EXTRAFEDERALE**

Autorizzazione: **F.I.N.**

### **OMOLOGAZIONE MANIFESTAZIONE EVENTUALI PRIMATI CONSEGUITI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

#### **Provvedimenti disciplinari.**

Per poter inquadrare la vicenda e procedere ad una gradazione dell'eventuale sanzione a carico di chicchessia è necessario riepilogare quanto segnalato nell'allegato al *FOGLIO GUIDA* giunto all'attenzione di quest'organo

Al termine della gara 200 MT MX assoluti femmine il giudice arbitro della manifestazione Marco Bartolini, notava che l'atleta Gagliaridi Ilaria (EMI – 028555) della società G.S. Forlì Nuoto A.S.D. sotto al costume regolamentare aveva mantenuto UN taping elastico, violando in tal modo quanto previsto dal punto 10.8 del R.T. del nuoto ribadito nella circolare FIN del 11.04.11

NOTE: Avverso i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Regionale è ammesso il ricorso alla Corte Federale di Appello (CFA) nei modi e nei termini fissati dal Regolamento di Giustizia Sportiva (artt. 60 e 70).

Rappresentava la constatazione dell'avvenuta violazione tanto all'atleta Gagliardi, e successivamente ad un tecnico presenta sul piano vasca (da quest'ultima indicato come il proprio allenatore).

Tanto l'atleta, quanto l'allenatore esternavano il proprio rammarico per quanto accaduto, a loro dire frutto di una svista più che di un reale intento fraudolento.

A prova di ciò chiedevano al Giudice Bartolini di allegare un referto medico (visita fisiatrica) rilasciato il giorno precedente la manifestazione.

Seppur potendo credere alla buona fede e a quanto asserito dall'atleta e dal proprio allenatore come frutto di una svista, atteso il principio incontrovertibile per cui "la legge non ammette ignoranza" questa commissione di primo grado non rinviene alcun elemento attenuante per quanto alla gradazione della sanzione; di contro ritiene di poter "azzerare" la circostanza aggravante della mancata notifica preventiva del bendaggio irregolare indossato, attesa la giovane età dell'atleta.

Alla luce di quanto sopra esposto e considerato, quest'organo è ad irrogare all'atleta Gagliardi Ilaria (EMI – 028555) della società G.S. Forlì Nuoto A.S.D., la squalifica per giorni 10 (dieci) a far data dal presente provvedimento sino al 21 giugno 2018 compreso.

Il Giudice Sportivo Regionale  
dott. Francesco Ravenna